

La questione del riso contaminato.

Con decisione del **5 settembre 2006** (2006/601/CE in GU L 244 del 7.9.2006, pag. 27) la Commissione è intervenuta, a norma dell'art.53, paragrafo 2, secondo comma del reg.178/2002 /CE, per confermare le misure di emergenza con riferimento all'immissione sul mercato comunitario di prodotti a base di riso adottate con la precedente decisione del 23 agosto (2006/578/CE in GU L230 del 24.8.2006, pag. 8) sulla base dello stesso art. 53, paragrafo 2, primo comma.

Lo scorso 18 agosto le autorità statunitensi hanno informato la Commissione che, sulla base di una segnalazione della Bayer Crop Science, in campioni di riso (a grani lunghi) erano stati rinvenute tracce di una varietà di riso gm "LLRICE 601" non autorizzata alla commercializzazione nella Comunità e per la quale è tuttora pendente una richiesta di (estensione del)"non-regulated status" presso l'APHIS-USDA (http://www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html) .

Le regole vigenti nell'Unione europea in materia di alimenti e mangimi gm prescrivono che nessun alimento o mangime gm può essere introdotto nel mercato dell'UE se non è stato autorizzato secondo le regole previste dal reg.1829/03/CE la cui disciplina è basata sul principio di precauzione. Le misure di emergenza che la Commissione ha deciso di adottare - sulla base di una valutazione di proporzionalità e in modo che non si addivenga ad ingiustificate restrizioni del commercio - si distinguono a seconda che si tratti di *prodotti oggetto di una prima immissione sul mercato* o di *prodotti già presenti sul mercato*: con riferimento alla prima situazione si prevede che i prodotti individuati nella lista riprodotta nell'art.1 e provenienti dagli Stati Uniti d'America possano essere introdotti sui mercati nazionali degli Stati membri soltanto se accompagnati da un rapporto analitico, basato su un metodo adeguato e convalidato e rilasciato da un laboratorio accreditato, che dimostri che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato «LL RICE 601»; con riferimento alla seconda situazione si prevede che gli Stati membri adottino, in relazione alla stessa lista di prodotti, misure appropriate fra le quali il campionamento casuale e l'analisi per verificare l'assenza di riso geneticamente modificato «LL RICE 601». Le eventuali rilevazioni del riso GM devono essere comunicate alla Commissione mediante il sistema di allarme rapido. Rimane nella responsabilità degli Stati membri l'adozione delle misure idonee a garantire che i prodotti contaminati non vengano immessi sul mercato così come l'attribuzione dei costi delle operazioni di controllo e intervento agli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.

Il 14 settembre è stata adottato dall'EFSA uno *Statement* in risposta alla richiesta della Commissione di esaminare i dati scientifici resi disponibili dalla Bayer e dagli USA e di valutare se questi sono sufficienti a pervenire ad una valutazione di sicurezza secondo i criteri della legislazione comunitaria. L'EFSA ha giudicato i dati resi noti insufficienti ad una valutazione di sicurezza con riferimento alle linee guida emanate dalla stessa Autorità (http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gmo_guidance/660.html), tuttavia ha sostenuto che sulla base dei dati disponibili il prodotto LLRICER601 non appare idoneo a rappresentare "an imminent safety concern to humans or animals".

I controlli in Italia sono stati effettuati dal Centro nazionale di referenza per la ricerca degli OGM attivo presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana su incarico del Ministero della Salute: le partite di riso individuate e sottoposte a controllo hanno rivelato fino ad ora la presenza del LLRICE601 in quattro campioni su otto.

Eleonora Sirsi